

CITTÀ DI CHIERI

C.A.P. 10023

PROVINCIA DI TORINO

Tel (011) 94.281
Fax (011) 947.02.50

Codice Fiscale 82000210011 - Partita IVA 01131200014

RIPARTIZIONE TECNICA SEZIONE EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA N° 20

IL DIRIGENTE

- Vista la propria precedente Ordinanza n°4815 del 17/10/2006, notificata il 23/10/2006 che intimava ai sigg.ri:
 - **HALILOVIC Giovanni** nato a Scafati (SA) il 26/04/1982, residente in Torino, Strada Dell'Arrivore n°44 int. 20 in qualità di proprietario dell'immobile e di realizzatore delle opere non autorizzate;
 - **HALILOVIC Renato** nato a Mostar in Bosnia Erzegovina il 03/03/1976, residente in Chieri, Strada Fontaneto n°296 in qualità di occupante del terreno e di realizzatore delle opere in assenza di autorizzazioni;

di demolire, entro 90 giorni, dal ricevimento della summenzionata ordinanza, le opere consistenti in:

- Realizzazione di un insediamento di natura abitativa mediante il deposito di container, box di varia natura, materiale, misura e di una roulotte effettuato in assenza di Permesso di Costruire ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 380/2001, localizzato in area agricola, vincolato dalla fascia di rispetto della rete ferroviaria, rientrante in parte nella perimetrazione di tutela ambientale di 150 metri dal Rio Vajors.
- Realizzazione di una recinzione perimetrale in assenza di Permesso di Costruire ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 380/2001 atta alla delimitazione del terreno e realizzata in maglia metallica assicurata a supporti posati nel terreno, dotata di passo carraio di accesso costituito da cancellata metallica ad anta unica e scorrevole Tale manufatto, non è rientrante nella casistica riconducibile alla Denuncia di Inizio attività, in quanto non conforme al P.R.G.C. vigente per la tipologia dei materiali utilizzati, l'area rientra inoltre parzialmente nella zona di tutela ambientale di 150 mt. dal Rio Vajors ai sensi del D.Lgs 42 del 22/01/04.

Vista la richiesta di proroga fatta pervenire dai Signori HALILOVIC Renato e HALILOVIC Giovanni in data 20/12/2006 al prot. 38557 in ordine ai termini di cui alla sopracitata ordinanza:


- Preso atto che il Comune di Chieri tramite l'Assessorato per le Politiche Sociali ha avviato dei contatti con i comuni di Torino e di Moncalieri per ricercare la possibilità di trasferimento delle famiglie dei Sigg.ri Hallilovic presso i campi nomadi di detti comuni;
- Visto l'art. 38 comma 2° della Legge 08.06.1990 n° 142;
- Visto l'art. 62 del vigente Regolamento Edilizio Comunale

PROROGA

Di ulteriori 30 giorni i termini dell'Ordinanza n°4815 del 17/10/2006 ai Signori HALILOVIC Giovanni nato a Scafati (SA) il 26/04/1982 e HALILOVIC Renato nato a Mostar in Bosnia Erzegovina il 03/03/1976 e residenti residente in Chieri, Strada Fontaneto n°296 ed inoltre

AVVERTE

Che in caso di inadempienza si potrà procedere all'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza, con spese a carico dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 38 comma 3° della legge 08.06.1990 n° 142, con riserva di segnalazione del caso all'Autorità Giudiziaria Penale;



RICHIAMA

La responsabilità civile e penale a carico della proprietà in caso di danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa della situazione in atto;

DISPONE

- Che il Comando di Polizia Municipale sia incaricato di far rispettare la presente Ordinanza;
- che la presente ordinanza sia notificata al signor:

⇒ **HALILOVIC Giovanni** nato a Scafati (SA) il 26/04/1982, residente in Torino, Strada Dell'Arrivore n°44 int. 20 in qualità di proprietario dell'immobile e di realizzatore delle opere non autorizzate;

ed inoltre al signor:

⇒ **HALILOVIC Renato** nato a Mostar in Bosnia Erzegovina il 03/03/1976, residente in Chieri, Strada Fontaneto n°296 in qualità di occupante del terreno e di realizzatore delle opere in assenza di autorizzazioni;

Ai sensi dell'art. 3 punto 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 gg dalla data di notifica, innanzi al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed entro 120 gg dalla data di notifica, innanzi al Capo dello Stato, come previsto dalla legge 06.12.1971 n° 1034.

Chieri li 23/01/2007

IL DIRIGENTE



IL SOTTOSCRITTO GAI MARIO S.d.V. Comune di Torino DICHIARA DI AVER
OGGI RECAPITATO AL DOMICILIO DEL SIG. Spazio Aperto Via Garibaldi 10 Campo Nuovo
L'AVVISO DI CUI SOPRA CONSEGNAANDOLO A MANIERA di Chieri HALILOVIC GIOVANNI
ident. med. Pat. n° B. n° 7053280210

To Chieri, li 23/01/2007 / FEBBRAIO / DOEMILASETE

IL NOTIFICATORE

